

## Progetto di ordinanza sulla conformità della legge sull'influenza commerciale

### **Articolo unico.**

La legge n. 2023-451, del 9 giugno 2023, volta a regolamentare l'influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencer sui social network è modificata come segue:

I. - L'articolo 1 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

*"Articolo 1. -I. Le persone fisiche o giuridiche che, a titolo oneroso, sfruttano la loro reputazione presso il pubblico per comunicare per via elettronica contenuti destinati a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi o qualsiasi causa esercitano l'attività di influenza commerciale per via elettronica."*

"II. Le disposizioni dell'articolo 4 e quelle da I a IV dell'articolo 5 si applicano:

"a) alle persone che esercitano l'attività di influenza commerciale per via elettronica di cui all'articolo 1, stabilite in Francia o al di fuori dello Spazio economico europeo e soggette, per le disposizioni da I a III dell'articolo 4, a non essere, in virtù di tale attività, fornitori di servizi di media ai sensi della direttiva 2010/13/UE;

"b) per coloro che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni da I a III dell'articolo 4, alle persone che esercitano l'attività di influenza commerciale per via elettronica di cui all'articolo 1 quali fornitori di servizi di media ai sensi della direttiva 2010/13/UE e non soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.

"III. Uno o più dei divieti o dei requisiti di cui alle disposizioni da I a III dell'articolo 4 e alle disposizioni da I a IV dell'articolo 5 possono essere applicati, unitamente alle sanzioni corrispondenti, secondo le procedure di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, o all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2010/13/UE, a una persona che esercita l'attività di influenza commerciale per via elettronica di cui all'articolo 1 quale fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, a condizione che ciò sia oggettivamente necessario, applicato in modo non discriminatorio e proporzionato agli obiettivi di interesse pubblico generale perseguiti dalle disposizioni pertinenti da I a III dell'articolo 4 e dalle disposizioni da I a IV dell'articolo 5.

"IV. A condizione che ciò sia necessario e proporzionato per impedire un reato o evitare un rischio serio e grave di reato contro l'ordine pubblico, in particolare la tutela dei minori, la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, compresi gli investitori, o la tutela della salute pubblica, uno o più dei divieti o delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e alle disposizioni da I a IV dell'articolo 5 e le relative sanzioni possono essere applicati, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2000/31/CE, alle persone che esercitano l'attività di influenza commerciale per via elettronica di cui all'articolo 1, stabilite in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo e a condizione che, per le disposizioni pertinenti da I a III dell'articolo 4, non siano fornitori di servizi di media ai sensi della direttiva 2010/13/UE in virtù di tale attività;

"V. Al termine delle procedure applicabili di cui alle disposizioni III e IV del presente articolo, l'autorità amministrativa designa ogni persona interessata da tali commi e precisa le disposizioni dell'articolo 4 e quelle da I a IV dell'articolo 5, applicabili a essa e al servizio interessato."

II. - L'articolo 4 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

Caso seguito da: Paul-Emmanuel Piel (6B) Tel.: 01 44 97 23 63  
Indirizzo e-mail: [paul-emmanuel.piel@dgccrf.finances.gouv.fr](mailto:paul-emmanuel.piel@dgccrf.finances.gouv.fr)  
Rif.: 6B/2024/05/743

“ *Articolo 4. -I.* - La promozione, diretta o indiretta, di atti, processi, tecniche e metodi aventi finalità estetica che possano comportare rischi per la salute delle persone di cui all’articolo L. 1151-2 del codice della sanità pubblica e gli interventi di cui all’articolo L. 6322-1 di tale codice è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.

“II. - La promozione, diretta o indiretta, di prodotti, atti, procedimenti, tecniche e metodi non terapeutici presentati come comparabili, preferibili a o sostitutivi di atti, prescrizioni o protocolli terapeutici è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.

“III. - La promozione, diretta o indiretta, di prodotti considerati prodotti a base di nicotina che possono essere consumati e che sono costituiti, anche parzialmente, da nicotina è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica.

“IV. - La promozione, diretta o indiretta, che coinvolge animali non inclusi nell’elenco di cui all’articolo L. 413-1 A, I, del codice dell’ambiente, è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica. Tale divieto non si applica agli stabilimenti autorizzati a detenere tali animali conformemente all’articolo L. 413-3 di tale codice.

“V. - La promozione, diretta o indiretta, dei seguenti prodotti e servizi finanziari è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica:

“1. I contratti finanziari definiti all’articolo L. 533-12-7 del codice monetario e finanziario;

“2. La prestazione di servizi di beni digitali, ai sensi dell’articolo L. 54-10-2 di tale codice, a eccezione di quelli per i quali l’inserzionista è registrato alle condizioni previste all’articolo L. 54-10-3 di tale codice o autorizzato alle condizioni previste all’articolo L. 54-10-5 di tale codice;

“3. Le offerte di token pubblici, ai sensi dell’articolo L. 552-3 del medesimo codice, salvo nel caso in cui l’inserzionista abbia ottenuto il visto previsto all’articolo L. 552-4 di tale codice;

“4. Beni digitali, a eccezione di quelli relativi ai servizi per la cui fornitura l’inserzionista è registrato alle condizioni di cui all’articolo L. 54-10-3 di tale codice o approvato alle condizioni previste all’articolo L. 54-10-5 di tale codice, vale a dire quando l’inserzionista non rientra nell’ambito di applicazione degli articoli L. 54-10-3 e L. 54-10-5 di tale codice.

“Le violazioni della presente disposizione V sono soggette alle sanzioni previste all’articolo L. 222-16-1, quinto comma, e all’articolo L. 222-16-2, penultimo comma, del codice dei consumatori.

“VI. - La promozione, diretta o indiretta, di abbonamenti per suggerimenti o scommesse sportive è vietata per le persone che esercitano l’attività di influenza commerciale per via elettronica

“VII. - Le comunicazioni commerciali per via elettronica delle persone di cui all’articolo 1 della presente legge relative ai giochi d’azzardo definiti agli articoli L. 320-1 e L. 320-6 del codice della sicurezza interna sono autorizzate solo sulle piattaforme online che offrono la possibilità tecnica di escludere dal pubblico di tali contenuti tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni e se tale meccanismo di esclusione è effettivamente attivato da tali persone.

“Tali comunicazioni commerciali sono accompagnate da un riferimento al divieto di tali contenuti per le persone di età inferiore ai 18 anni. Tale indicazione deve essere chiara, leggibile e comprensibile su qualsiasi supporto utilizzato.

“I meccanismi di esclusione previsti dalla presente disposizione VII sono conformi a un quadro di riferimento elaborato dall’Autorità di regolazione delle comunicazioni audiovisive e digitali, previa consultazione dell’Autorità nazionale per i giochi e della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà.

“I contratti di promozione conclusi con gli operatori di giochi d’azzardo contengono una clausola con la quale le persone di cui all’articolo 1 della presente legge certificano di avere

familiarizzato con le leggi e i regolamenti applicabili alle comunicazioni commerciali relative ai giochi d'azzardo e si impegnano a rispettarli.

“Le violazioni della presente disposizione VII sono passibili dell'ammenda prevista all'articolo L. 324-8-1 del codice della sicurezza interna.

“ VIII. - Dopo l'articolo L. 6323-8-1, punto 2, del codice del lavoro, è inserito un comma che recita come segue:

“Sono altresì vietati la vendita o l'offerta promozionale di un prodotto o il pagamento a fronte di un abbonamento a programmi di cui al medesimo articolo L. 6323-6.”

“IX. - La violazione delle disposizioni da I a IV e VI del presente articolo è punita con la sanzione di cui all'articolo L. 132-2 del codice dei consumatori.

“ Per tali reati e per il reato di cui alla disposizione VII, all'autore del reato può essere altresì vietato, in via definitiva o temporanea, secondo le modalità previste dall'articolo 131-27 del codice penale, esercitare l'attività professionale o sociale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della quale il reato è stato commesso o l'attività di influenza commerciale per via elettronica di cui all'articolo 1 della presente legge.

“X. - Dopo il punto 31 dell'articolo L. 511-7 del codice dei consumatori è inserito il seguente punto 32:

“32. Disposizioni V, VI e VII dell'articolo 4 della legge n. 2023-451, del 9 giugno 2023, volta a regolamentare l'influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencer sui social network.”

III. - L'articolo 5 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“I. - I contenuti comunicati dalle persone di cui all'articolo 1 della presente legge, comprese le immagini che sono state sottoposte:

“1. Alla modifica mediante qualsiasi procedimento di elaborazione di immagini per affinare o inspessire la sagoma o per alterare l'aspetto del volto, sono accompagnati dalla dicitura: “Immagini ricostruite”;

“2. Alla produzione mediante qualsiasi processo di intelligenza artificiale per rappresentare un volto o una sagoma, sono accompagnati dalla dicitura: “Immagini virtuali”.

“I riferimenti che figurano nel presente documento saranno chiari, leggibili e comprensibili su qualsiasi supporto utilizzato.

“II. - Quando la promozione è effettuata dalle persone di cui all'articolo 1 della presente legge e riguarda l'iscrizione a un'attività di formazione professionale di cui all'articolo L. 6313-1 del codice del lavoro, finanziata da uno degli organismi di cui all'articolo L. 6316-1 di tale codice, il riferimento di cui alla disposizione I del presente articolo comprende le informazioni relative al finanziamento, agli impegni e alle norme di ammissibilità associate, all'identificazione dei fornitori responsabili di tali programmi di formazione e del fornitore di servizi elettronici di cui all'articolo L. 6323-9 del codice del lavoro.

“III. - La violazione delle disposizioni I e II del presente articolo è punita con la reclusione di un anno e con l'ammenda di 4 500 EUR.

“IV. - Le modalità di applicazione delle disposizioni I e II del presente articolo sono stabilite con decreto, sentito il Consiglio di Stato.”

“V. - È una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo L. 121-3 del codice dei consumatori e alle condizioni previste da tale articolo, la mancata indicazione chiara, leggibile e comprensibile su qualsiasi supporto utilizzato dell'intenzione commerciale da parte di una persona

fisica o giuridica che esercita un'attività di influenza ai sensi dell'articolo 1 della presente legge qualora tale intenzione non risulti già dal contesto.

“L'intenzione commerciale può essere esplicitamente indicata dall'uso dei termini “pubblicità” o “collaborazione commerciale” oppure da un termine equivalente adattato alle caratteristiche dell'attività di influenza e al formato del mezzo utilizzato.”

IV. - L'articolo 9 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“I. - Qualora esercitino l'attività di cui all'articolo 1 e non siano stabilite nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, della Confederazione svizzera o dello Spazio economico europeo e si rivolgano a un pubblico in Francia, le persone giuridiche o fisiche che esercitano un'attività indipendente con la qualifica definita agli articoli da L. 526-6 a L. 526-21 del codice di commercio o agli articoli da L. 526-22 a L. 526-26 di tale codice designano per iscritto una persona fisica o giuridica per garantire una forma di rappresentanza legale nel territorio dell'Unione europea.

“La persona designata per fornire una forma di rappresentanza legale ha il compito di garantire la conformità dei contratti che hanno per oggetto o per effetto la realizzazione di un'attività di influenza commerciale per via elettronica diretta, in particolare, a un pubblico stabilito nel territorio francese. Tale persona è altresì tenuta a rispondere, in aggiunta a o in sostituzione delle persone di cui al primo comma della presente disposizione I, a tutte le richieste delle autorità amministrative o giudiziarie competenti ai fini dell'osservanza della presente legge.

“Le persone di cui allo stesso primo comma conferiscono alla persona così designata i poteri necessari e le risorse sufficienti per garantire una cooperazione efficace con le autorità competenti per conformarsi alla presente legge.

“Le persone di cui al primo comma comunicano, su richiesta, alle autorità amministrative competenti il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono della persona designata a norma dello stesso primo comma.

“Tale designazione non costituisce uno stabilimento nell'Unione europea.

“II. - La persona che esercita l'attività di cui all'articolo 1 e che è stabilita al di fuori dell'Unione europea, della Confederazione svizzera o dello Spazio economico europeo è tenuta a stipulare un'assicurazione civile contro le conseguenze pecuniarie della sua responsabilità civile professionale presso un assicuratore stabilito nell'Unione europea, qualora tale attività sia rivolta a un pubblico stabilito nel territorio francese.

“III. - Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto, sentito il Consiglio di Stato”.